

Deliberazione del Consiglio comunale **Originale** **Copia**

| | |
|-----------------------------------|---|
| N. 14 del Reg. Data 28/04/2021 | OGGETTO: Approvazione tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), anno 2021. Conferma |
| | |

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **ventotto** (28) del mese di **aprile** alle ore 19:15, in modalità di videocollegamento, a seguito di formale convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | | PRESENTE | ASSENTE |
|-----------------|------------------|----------|---------|
| DI PIERDOMENICO | GABRIELE LUCIANO | X | |
| MARTELLI | FERNANDO | X | |
| DI SINNO | ANTONIO FAUSTO | X | |
| TONTODONATI | SILVIA | | X |
| SIMONE | PATRIZIA | X | |
| DI MARCO | SERGIO | X | |
| PERFETTO | FABRIZIO | X | |
| CAMPANELLA | FABIO | X | |
| CANZURLO | FABRIZIO | X | |
| SCIPIONE | EMANUELE | X | |
| SCIPIONE | LUCA | X | |

| |
|-----------------|
| Assegnati n. 11 |
| In carica n. 11 |

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:

| |
|----------------|
| Presenti n. 10 |
| Assenti n. 1 |

La seduta è pubblica e svolta in presenza, presso la sala consiliare comunale ed in videocollegamento, per quanto comunicato nell'apposito avviso di convocazione, in esecuzione dell':

- art. 73 del decreto legge 16 marzo 2020, n. 17, il quale dispone che: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*;
- art. 1, decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, il quale dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020;
- art. 1, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, il quale dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021;

- l'art. 1, co. 1, decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, il quale modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, disponendo la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio comunale in disciplina delle modalità di svolgimento delle riunioni dell'assemblea consiliare in videocollegamento;

Partecipa alla seduta, eseguita anche in video collegamento ed in modalità remota, con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lettera “a” del T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario comunale dott. Gianpaolo De Frenzi.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Presidente del Consiglio comunale Di Marco, il Sindaco nonché i consiglieri Martelli e Simone, sono presenti presso la sala consiliare comunale, in collegamento in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- i consiglieri comunali Di Sinno, Perfetto, Campanella, Canzuro, Scipione Emanuele e Scipione Luca sono collegati in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Segretario Comunale, dott. Gianpaolo De Frenzi, è collegato in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Segretario Comunale ha provveduto ad identificare i partecipanti collegati ed ha accertato la continuità funzionale del collegamento telematico;
- lo svolgimento della riunione è stato regolare e, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere i documenti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

[X] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

[X] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Il Presidente del consiglio comunale, Sergio Di Marco, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, svolta in video collegamento in modalità remota, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Espone il Vicesindaco Di Sinno. Con questa proposta di deliberazione confermiamo anche per il 2021 le tariffe TARI rimaste invariate dall'esercizio 2014. Al fine di attenuare in parte l'impatto finanziario dell'emergenza sanitaria Covid-19, vengono altresì confermate la riduzione tariffaria forfettaria del 30% sulla tariffa “Alberghi senza ristorazione” in favore delle attività ricettive dei Bed & breakfast e le riduzioni tariffarie con riguardo alle utenze non domestiche. Vengono inoltre confermate le riduzioni tariffarie previste dall'art. 40 del vigente Regolamento Comunale in materia di TARI quali la riduzione in favore dei nuclei familiari con componenti portatori di handicap o invalidi civili.

Non risultano interventi. Si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 738 legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160) che testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”

Richiamata la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Richiamati, in particolare, i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666).

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), ed in particolare la Sezione relativa alla TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 8 settembre 2014;

Visto il Piano Finanziario per l'anno 2021, approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 immediatamente esecutiva;

Dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021, ha determinato in € 55.085 il costo complessivo del servizio;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle ventuno categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie;

Tenuto conto che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;

Visto l'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, il quale stabilisce che: *"Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI"*.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, che testualmente recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Richiamate, altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 23.09.2020 con cui sono state approvate le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 31.03.2021 con cui è stato stabilito il differimento della prima rata TARI relative all'anno 2021 e fissato di conseguenza per tale anno le seguenti scadenze:
 - I ° rata 28 maggio 2021;
 - II ° rata 30 giugno 2021;
 - III° rata 30 settembre 2021;
 - IV° rata 30 novembre 2021.

Visti:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. *“Decreto Sostegni”*) che dispone l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...”* (lett. f);
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamate, altresì:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la Deliberazione ARERA n. 158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva con riguardo alle utenze non domestiche;
- la Deliberazione n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 di ARERA, rubricata “*Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*”.

Richiamato l’art. 1, comma 48 della L. n. 178/2020 che dispone che “*A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, ... omissis... la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*”.

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “*... A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...*”;

Viste:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC e quindi alla TARI;
- la comunicazione del MEF del 23.03.2021 avente ad oggetto “*Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d’imposta 2021- Indicazioni operative*”.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

con votazione espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge, con i seguenti risultati:
Favorevoli n. 7; Astenuti n. 3 (Canzurlò, Scipione Emanuele e Scipione Luca);

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;

1) **di confermare** per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative alle utenze domestiche e non domestiche, adottate nell'esercizio finanziario 2014 (e già confermate per il 2015, per il 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) nelle misure di cui al prospetto che segue:

| UTENZE DOMESTICHE | | |
|--|-------------|------------------------------|
| Famiglie | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA |
| | Euro/m2 | Euro/Utenza |
| Famiglie di 1 componente | 0,149143 | 102,01 |
| Famiglie di 2 componenti | 0,174995 | 153,01 |
| Famiglie di 3 componenti | 0,198858 | 204,02 |
| Famiglie di 4 componenti | 0,214766 | 224,42 |
| Famiglie di 5 componenti | 0,220732 | 255,02 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 0,218744 | 285,63 |
| Non residenti o locali tenuti a disposizione | 0,174995 | 142,81 |
| Superfici domestiche accessorie | 0,149143 | 0,00 |

| UTENZE NON DOMESTICHE | | | |
|--|-------------|-----------------|----------------|
| | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE | TARIFFA TOTALE |
| Categoria | Euro/m2 | Euro/m2 | Euro/m2 |
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,17 | 1,55 | 1,72 |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,26 | 2,90 | 3,16 |
| Stabilimenti balneari | 0,39 | 2,32 | 2,71 |
| Esposizioni, autosaloni | 0,20 | 2,32 | 2,52 |
| Alberghi con ristorante | 0,60 | 2,13 | 2,73 |
| Alberghi senza ristorante | 0,51 | 2,13 | 2,64 |
| Case di cura e riposo | 0,53 | 2,22 | 2,75 |
| Uffici, agenzie, studi professionali | 0,54 | 2,71 | 3,25 |
| Banche ed istituti di credito | 0,32 | 2,90 | 3,22 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,56 | 2,05 | 2,61 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,76 | 2,71 | 3,47 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, scultore | 0,47 | 2,15 | 2,62 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,54 | 2,07 | 2,61 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 0,24 | 2,40 | 2,64 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,40 | 2,24 | 2,64 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 1,49 | 1,55 | 3,04 |
| Bar, caffè, pasticceria | 1,49 | 1,55 | 3,04 |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,34 | 2,71 | 3,05 |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,28 | 1,76 | 3,04 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 0,20 | 2,84 | 3,04 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Discoteche, night club | 1,04 | 3,29 | 4,33 |
| Istituti di bellezza, Parrucchieri, Sartorie | 0,46 | 2,17 | 2,63 |
| Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,24 | 2,07 | 2,31 |

- 2) **di dare atto** che la conferma per il 2021 delle tariffe della TARI 2020 è conforme alle disposizioni di cui al comma 5, D.L. 18/2020;
- 3) **di confermare** anche per il 2021 la riduzione tariffaria forfettaria del 30% sulla tariffa “Alberghi senza ristorazione”, adottata con delibera di Giunta Comunale n. 35 dell’8 marzo 2019, per le attività di ricezione dei Bed & breakfast;
- 4) **di confermare**, anche per il 2021, le riduzioni tariffarie approvate con delibera G.C. n. 41 del 16.06.2020 con riguardo alle utenze non domestiche;
- 5) **di dare atto** che le tariffe sono state calcolate sulla base del piano finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge;
- 6) **di dare atto** che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI previste dall’art. 40 del vigente Regolamento Comunale;
- 7) **di prendere atto** di quanto previsto dall’art. 1, comma 48 della L. n. 178/2020 che prevede che *“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, ... omissis... la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.
- 8) **di precisare** che le riduzioni di cui al precedente punto 6 non sono cumulabili;
- 9) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, attesa l’urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge, con i seguenti risultati:

Favorevoli n. 7; Astenuti n. 3 (Canzurlò, Scipione Emanuele e Scipione Luca);

D E L I B E R A

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ABBATEGGIO

Provincia di Pescara

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.04.2021**

OGGETTO: Approvazione tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), anno 2021. Conferma

1) PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO

2) PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

IL PRESIDENTE
F.to sig. Sergio DI MARCO

N. **180** del Registro delle pubblicazioni

Data **13.05.2021**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

■ in applicazione dell'art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, li 13.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto l'art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il _____, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione;

il 28.04.2021, perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale, li 13.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Per copia conforme all'originale.
Li, 13.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gianpaolo DE FRENZI